



Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

VISTA la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTO il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 25 comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

ACQUISITI i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 luglio 2006 e 3 agosto 2006;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2006;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
(Termini di efficacia)

1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1-*bis*, nel comma 1-*ter* e nel comma 2-*bis*, le parole “1 febbraio 2007”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “1 agosto 2007”;

b) nel comma 1-*bis* è soppressa la lettera b).

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-*octies* del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-*bis* e 1-*ter* del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007.

ARTICOLO 2 (Disposizioni correttive)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10, comma 5, è aggiunto il seguente ultimo periodo: “In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.”;

2) all'articolo 40, comma 4:

a) alla lettera c) le parole “comma 3, lettera c)” sono sostituite con le seguenti: “comma 3, lettera b)”;

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente: “f-*bis*) le modalità per il coordinamento delle competenze in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

3) all'articolo 49, nel comma 10, le parole da “e l'impresa ausiliaria” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.”;

4) all'articolo 66, comma 7, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.”;

5) all'articolo 122, comma 5:

a) nel primo periodo, le parole “I bandi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi”;

b) nel secondo periodo, sostituire la parola “ovvero” con la seguente: “e”;

c) nel terzo periodo dopo le parole “I bandi” inserire le seguenti: “e gli avvisi di cui al

comma 3”;

- d) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “nonché comma 7, terzo periodo.”;
- 6) all’articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: “nonché comma 7, terzo periodo.”;
- 7) all’articolo 165, il comma 10 è sostituito dal seguente: “Prima dell’approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica dell’interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall’articolo 38 dell’allegato tecnico XXI”;
- 8) all’articolo 189, comma 3, settimo periodo, le parole “aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti” sono sostituite dalle seguenti: “aggiudicate con procedura di gara”;
- 9) all’articolo 216, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “2. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti.”;

ARTICOLO 3

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

- 1) all’articolo 3, comma 35, le parole “e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42” sono soppresse;
- 2) all’articolo 9, comma 2, le parole “e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)” sono soppresse;
- 3) all’articolo 26, comma 1, le parole “requisiti soggettivi” sono sostituite con le parole “requisiti di qualificazione”;
- 4) All’articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 10, sostituire la parola “associazione” con la seguente: “raggruppamento”;
- b) al comma 11, nel secondo periodo, sostituire la parola “disciplinate” con la seguente: “disciplinati”;

- 5) all'articolo 54, comma 4, la parola "affidare" è sostituita con la parola "aggiudicare";
- 6) all'articolo 65, comma 1, dopo le parole "inviano un avviso" sono inserite le parole "secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66";
- 7) all'articolo 66, comma 15, sostituire la parole "forme aggiuntive pubblicità" con le seguenti: "forme aggiuntive di pubblicità";
- 8) all'articolo 73, comma 4, la parola "offerte" è sostituita con la parola "domande";
- 9) all'articolo 77, comma 5, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)" sono soppresse;
- 10) all'articolo 87:
 - a) al comma 4, dopo le parole "agli oneri di sicurezza" sono soppresse le parole "per i quali non sia ammesso ribasso d'asta";
- 11) all'articolo 89, comma 2, le parole "26, comma 2" sono sostituite con le parole "26, comma 3";
- 12) all'articolo 92, comma 6, dopo le parole "criteri previsti nel regolamento" sono inserite le seguenti parole: "di cui al comma 5";
- 13) all'articolo 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- 14) all'articolo 164, comma 4, ultimo periodo, la parola "integrato" è sostituita con le parole "di progettazione ed esecuzione"; la parola "unico" è soppressa;
- 15) all'articolo 175, comma 5, sostituire le parole "è regolata dall'articolo 176" con le seguenti: "è regolata dall'articolo 177";
- 16) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole "dall'autorità competente di uno Stato membro" sono sostituite con le parole "dall'autorità competente";
- 17) all'articolo 222, comma 2, le parole "dell'articolo 40" sono sostituite con le parole "dell'articolo 221";
- 18) all'articolo 252, comma 8, le parole: " il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e " sono soppresse;
- 19) all'articolo 253, comma 15, sono soppresse le parole "per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data";
- 20) all'articolo 253, comma 21, le parole "di intesa" sono sostituite dalla seguente: "sentita";

- 21) all'articolo 253, comma 27, lettera f), penultimo periodo, dopo la parola “appalto” è soppressa la parola “integrato”;
- 22) all'articolo 28, comma 1, dell' Allegato XXI, le parole “articolo 143, comma 11” sono sostituite con le parole “articolo 33, comma 3”;
- 23) la denominazione “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, ovunque presente, è sostituita dalla denominazione “Ministero delle infrastrutture” e, conseguentemente, la denominazione “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”, ovunque presente, è sostituita dalla denominazione “Ministro delle infrastrutture”.

ARTICOLO 4

(Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici)

1. Al fine di assicurare più penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di tutelare più efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
 - 1) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole “requisiti soggettivi” sono inserite le parole “compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;”;
 - 2) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s) è inserita la seguente lettera: “s-bis) tutela dei lavoratori.”;
 - 3) all'articolo 7, comma 3, le parole “dei Ministeri interessati” sono sostituite dalle parole “del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati”;
 - 4) all'articolo 7, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: “5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).”;
 - 5) all'articolo 38, comma 1:
 - a) alla lettera m) dopo le parole “divieto di contrarre con la pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti parole: “compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248;”
 - b) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera: “m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.”;

- 6) all'articolo 40, comma 4, lettera g), dopo le parole “commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni” sono inserite le parole “nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti l'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità,”;
- 7) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi: “9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni; le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempienza o negligenza, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11.

9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.”;

- 8) all'articolo 135:
 - a) nella rubrica dopo le parole “Risoluzione del contratto per reati accertati” sono inserite le parole “e per revoca dell'attestazione di qualificazione”;
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.”;
- 9) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: “I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto ministeriale 14 marzo 2003. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfetaria di cui al comma 20”;

- 10) all'articolo 247, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Per gli interventi e

gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.”.

ARTICOLO 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,